

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLAIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 26/02/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto il 17.10.2025, la ricorrente espone che in data 29.04.2011 sottoscriveva una fideiussione in favore di B* N* s.p.a. (Intermediario A) a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società F.M. T* s.r.l. fino alla concorrenza di € 91.000,00. Il credito garantito veniva successivamente ceduto ad A* SPV s.r.l. e quindi ad A*s.p.a. (Intermediario B). La ricorrente chiede la fideiussione sia ritenuta nulla per interessi prescritti e per non poter la fideiussione essere oggetto di cessione (unitamente al credito), in quanto negozio autonomo di garanzia. L'intermediario B sostiene che il credito non sarebbe prescritto in quanto il decorso della prescrizione sarebbe stato interrotto con comunicazione del 23.10.2013 (che, invece è invalida poiché ricevuta da soggetto non avente alcun rapporto con la società garantita) e successivamente con atto del 7.10.2020. Contesta la validità della fideiussione e la legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi.

Chiede all'Arbitro di:

- 1) accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata in data 29.04.2011;
- 2) accertare e dichiarare la prescrizione del credito;
- 3) ordinare all'intermediario B la cancellazione della segnalazione dalla Centrale Rischi;
- 4) condannare l'intermediario B al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa.

Con la memoria di replica, la ricorrente, confermate le conclusioni formulate con il ricorso, ha chiesto di:

1. Rigettare tutte le eccezioni processuali sollevate dall'intermediario B;
2. Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione rilasciata in data 29.04.2011 per violazione della normativa *antitrust*;
3. Accertare e dichiarare la prescrizione del credito fideiussorio per inefficacia degli atti interruttivi;

4. Ordinare all'intermediario B la cancellazione della segnalazione dalla Centrale Rischi;
5. Condannare l'intermediario B al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, da liquidarsi in via equitativa;
6. Condannare le convenute al pagamento delle spese del procedimento.

Con le controdeduzioni, l'intermediario A chiede il rigetto del ricorso. Espone che la Ricorrente ha prestato in data 29.04.2011 una fideiussione per l'importo massimo di euro 91.000,00 a favore dell'allora B* N* s.p.a. a garanzia delle esposizioni della società "F.M. T* s.r.l.", derivanti dai seguenti rapporti accesi presso B* N* s.p.a.:

- conto corrente n. *191;
- finanziamento n. *738 di originari euro 50.000,00,
- tali esposizioni, unitamente alle garanzie, sono state cedute ad A* SPV S.R.L. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione (con avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale);
- in seguito, i crediti oggetto della cartolarizzazione in favore di A* SPV S.R.L. sono stati ceduti in blocco ad A*S.p.A. Di tale cessione è stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- eccepisce l'improcedibilità del ricorso dal momento che la Ricorrente non ha precedentemente presentato alcun reclamo nei suoi confronti;
- il ricorso è inammissibile per incompetenza temporale dell'Arbitro, in quanto riguarda una vicenda temporalmente anteriore al sesto anno dalla data di presentazione del ricorso, risalendo la fideiussione al 29.04.2011.

Controdeduce anche l'intermediario B, affermando che il ricorso è certamente inammissibile per quanto riguarda la domanda volta alla declaratoria di nullità della fideiussione, sostanziandosi nella verifica di un vizio genetico della garanzia, rilasciata nel 2011. E' inammissibile anche la contestazione di parte ricorrente circa l'asserita incedibilità della garanzia senza il consenso della ricorrente stessa, perché non formulata in sede di reclamo. Dal momento che la Garanzia è stata rilasciata molti anni dopo il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, la ricorrente non può giovare dell'accertamento contenuto in detto provvedimento. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la fideiussione *de qua* non è qualificabile alla stregua di contratto autonomo di garanzia. Il termine di prescrizione decennale è stato interrotto dapprima con la comunicazione della ricorrente del 18.11.2013 e poi con la lettera del 2020, la quale è stata correttamente recapitata a mezzo raccomandata a/r sia alla Società, sia alla ricorrente. Le segnalazioni effettuate nella Centrale dei Rischi della posizione di garante rivestita dalla ricorrente (e dunque nella categoria "garanzie ricevute") sono legittime; tale tipologia di segnalazione è un atto dovuto ai sensi della Circolare n. 139/1991 di Banca d'Italia. La domanda di risarcimento danni è infondata.

Con memorie di replica e controreplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni.

DIRITTO

La controversia verte sulla contestazione della validità di una fideiussione e della segnalazione della ricorrente nelle Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Parte ricorrente deve essere qualificata come "non consumatore", in quanto dalle evidenze in atti, la stessa sembra aver sottoscritto la fideiussione, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società F.M. T* s.r.l., nella sua qualità di legale rappresentante della società stessa. Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5368/2016, affrontando la questione del c.d. "professionista di rimbalzo", ha statuito il seguente principio di diritto: *«nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la*

legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata".

L'Intermediario A ha, in via preliminare, eccepito l'improcedibilità del ricorso per assenza del preventivo reclamo.

Dalle evidenze in atti emerge, in effetti, che parte ricorrente non ha proposto un reclamo nei confronti dell'intermediario A.

In sede di repliche parte ricorrente sostiene che:

- l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di preventivo reclamo è del tutto infondata e contrasta con il consolidato orientamento giurisprudenziale. La giurisprudenza di Cassazione ha chiarito che l'assenza di un valido reclamo comporta l'inammissibilità del ricorso solo quando tale circostanza sia specificamente eccepita e dimostrata dalla parte convenuta (Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17064 del 5 ottobre 2012);

- nel caso di specie, sussistono circostanze eccezionali che giustificano l'accesso diretto all'Arbitro Bancario Finanziario, in particolare:

- la ricorrente non aveva più alcun rapporto contrattuale diretto con l'intermediario A, rendendo impossibile e privo di senso un reclamo nei confronti di un soggetto non più titolare del credito;
- le questioni oggetto del presente ricorso attengono alla validità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e alla prescrizione del credito, profili che non richiedono necessariamente un preventivo tentativo di composizione stragiudiziale, trattandosi di questioni di diritto di carattere generale.

Il Collegio ritiene tali difese non convincenti. Così come è stato presentato ricorso nei confronti dell'Intermediario A, spiegando alcune domande nei suoi confronti, avrebbe potuto – e dovuto - essere preventivamente presentato il reclamo, che costituisce onere imprescindibile per l'accesso alla procedura dinanzi all'ABF. Nulla impedisce, del resto, in presenza di una pronuncia di inammissibilità, di presentare reclamo e successivamente un nuovo ricorso.

Il superiore rilievo appare assorbente di ogni altra contestazione nei confronti dell'Intermediario A.

Entrambi gli intermediari convenuti hanno eccepito l'incompetenza temporale dell'ABF, poiché le contestazioni avanzate dalla ricorrente hanno ad oggetto vizi genetici di un rapporto contrattuale sorto nel 2011, dunque, anteriormente al termine di competenza temporale di cui alle Disposizioni ABF, che escludono la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario per "controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso".

Il contratto in contestazione è una fideiussione; appare incontestato tra le parti che tale contratto sia stato concluso in data 29.04.2011.

In sede di repliche, parte ricorrente afferma che la competenza dell'ABF non è limitata ai fatti verificatisi negli ultimi sei anni, ma si estende a tutte le controversie che abbiano ad oggetto operazioni e servizi bancari, indipendentemente dalla data di stipulazione del contratto. Inoltre, il limite temporale di sei anni opererebbe esclusivamente per l'azione di responsabilità nei confronti degli intermediari, non per l'accertamento della validità dei contratti o per la declaratoria di nullità.

In sede di controrepliche, l'intermediario B ha insistito nell'eccezione, rilevando come l'inammissibilità per incompetenza temporale dell'ABF si debba estendere anche alla questione dell'avvenuto trasferimento o meno della fideiussione in questione, nel 2017, a quella della prescrizione dei crediti garantiti dalla Ricorrente visto che (secondo la prospettazione avversaria) risalirebbe al 2011, nonché alle ulteriori eccezioni e domande formulate dalla Ricorrente in quanto dipendenti da - o comunque collegate con - quelle sopra indicate.

Il Collegio ritiene fondata l'eccezione. Con la decisione n. 11407/24, il Collegio Coordinamento ha stabilito il seguente principio di diritto: *"È inammissibile l'accertamento anche solo incidentale del vizio*

genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie anche quando la contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento". Di tale principio i Collegi dell'ABF, incluso questo Collegio, hanno fatto più volte applicazione (si veda Collegio di Palermo, dec. 1001/2025, 4609/2025).

Le seguenti domande proposte con il ricorso implicano un accertamento, anche solo incidentale, con riguardo alla validità del contratto fonte del credito (fideiussione), ossia l'indagine sul vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie da parte dell'ABF:

- 1) accertamento della nullità (per effetto di vizi genetici dedotti) del contratto di fideiussione, concluso in data 29/04/2011;
- 2) prescrizione del credito;

Parimenti inammissibile deve ritenersi, per le medesime ragioni, la contestazione relativa alla nullità della cessione della garanzia, in quanto mancava il consenso del debitore ceduto. Tale cessione è intervenuta, infatti, pacificamente nel 2017. Anch'essa si colloca, pertanto, in epoca anteriore all'ambito temporale di competenza dell'Arbitro. E ciò senza considerare che di tale contestazione l'intermediario B ha eccepito l'inammissibilità in quanto non formulata con il reclamo. Eccezione, questa, che si rivela anch'essa fondata.

Quanto alla domanda di cancellazione delle segnalazioni negative disposte presso la CR, anche essa è inammissibile, in quanto, essendo volta a contestare presupposti sostanziali della segnalazione (mancata sottoscrizione della fideiussione, mancata conformità di essa, prescrizione dei relativi diritti), essa comporta la valutazione, anche incidentale, di vizi genetici del contratto, che, come detto, non può svolgersi perché l'Arbitro è, rispetto ad essa, incompetente *ratione temporis*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile

IL PRESIDENTE